

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE (Difesa)

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956
(54^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente JANNUZZI

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114 » (1369) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 929, 930
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	929
MESSE	930
PALERMO	930
TAVIANI, <i>Ministro della difesa</i>	930

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cenini, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Interviene il Ministro della difesa Taviani.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114 » (1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha informato di non aver nulla da obiettare per quanto riguarda la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge, di cui ci occupiamo, è inteso ad un fine di perequazione, in quanto tende ad estendere agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio le provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114, che, come ciascuno ricorda, riguardava gli ufficiali dell'Aeronautica e della Marina.

Il disegno di legge è di evidenza intuitiva. Con l'articolo 1 viene consentito agli ufficiali inferiori dell'Esercito di valersi del periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, onde raggiungere i limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati nell'articolo 2.

L'articolo 2, poi, recita che gli ufficiali inferiori che, con il computo del periodo di servizio di cui all'articolo 1, raggiungono 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno 12 di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del-

4^a COMMISSIONE (Difesa)54^a SEDUTA (29 febbraio 1956)

la legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma, e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge.

L'articolo 3, invece, parla della copertura dell'onere di lire 5.890.000 a cui si provvederà con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

In altre parole, si tratta di persone che avevano raggiunto un determinato periodo di servizio effettivo, tuttavia non sufficiente per arrivare ai 15 anni di servizio; e si ritiene che vada considerato come utile, per il raggiungimento di questo limite, il periodo che hanno trascorso in servizio.

Prego la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

PALERMO. La mia parte politica è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MESSE. Anch'io sono d'accordo.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo è favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento

dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'articolo 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari